



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Gaetano Pini

DUVRI SERVIZIO DI RISTORAZIONE

Art. 26 D.Lgs 81/2008.



SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ASST PINI CTO

ANNO 2020

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO
Sede legale P.zza Cardinal Ferrari - 20122 Milano
www.asst-pini-cto.it | c.f. e p.i. 09320630968

Sede Ortopedia e Reumatologia - P.zza Cardinal Ferrari I - 20122 Milano
Polo Medicina Fisica e Riabilitazione - V. Isacrate 18 - 20126 Milano
Presidio Ortopedia e Recupero-Riduzione Funzionale - V. Bignami I - 20126 Milano

ANAGRAFICA ASST PINI CTO

STRUTTURA ORGANIZZATIVA D LGS 81/2008

Denominazione	ASST GAETANO PINI CTO	
Sede legale	PIAZZA CARDINAL FERRARI 1 MILANO	
Sede operative	PIAZZA CARDINAL FERRARI 1 MILANO VIA ISOCRATE 19 MILANO VIA BIGNAMI 1 MILANO	
Attività svolta	OSPEDALE DI ORTOPIEDIA E REUMATOLOGIA	
Legale rappresentante	DOTT. FRANCESCO LAURELLI	
Direttore Generale	DOTT. FRANCESCO LAURELLI	
Dirigente(RUP)		
DEC (Direttore Esecutivo del Contratto)		
Referente tecnico:		
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	GEOM. SILVIA BERTI	
Esperto Qualificato/Esperto Responsabile	DOTT. ACHILLE BERGANTIN	
Medico Competente/Autorizzato	DOTT. BORDINI LUCIANO, RIBOLDI LUCIANO	
RLS	ALBORETO GENNARO, COSTA MARISA, RADICE DONATELLO, TORCHETTI LUIGIA, VOICHESCU VERONICA, ZIBARDI STEFANO, PRESTIFILIPPO ANDREA	
Denominazione impresa		
Sede legale		
Sedi operative		
Attività svolta		
Legale rappresentante		
Iscrizione camera di commercio	n.	
Assicurazione INAIL	n.terr.	n.ditta
Autocertificazione art 47 DPR 445/2000		
Dirigente/Preposto di riferimento	DA INDIVIDUARE DITTA	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione		
Medico Competente		
Subappaltatori		
Subappaltatori		
Obbligo di tessera di riconoscimento art. 18 comma 1 lett. u D. Lgs 81/2008	SI	

PRESCRIZIONI GENERALI SICUREZZA ASST PINI CTO

1. RISPETTARE LA SEGNALETICA DI SICUREZZA LE NORME LE PROCEDURE IMPARTITE DAL PERSONALE PREPOSTO ESPOSTE O ADOTTATE DALL'AZIENDA E QUELLE CONTENUTE DAL PRESENTE DUVRI
2. E' VIETATO COMPIERE DI PROPRIA INIZIATIVA MANOVRE E OPERAZIONI CHE NON SIANO DI PROPRIA COMPETENZA E CHE POSSANO COMPROMETTERE LA SICUREZZA DI ALTRE PERSONE, SU MACCHINE ATTREZZATURE IMPIANTI DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA
3. E' VIETATO COMPIERE LAVORI DI SALDATURA USARE FIAMME LIBERE O FUMARE. I LAVORI A CALDO VANNO PREVIAMENTE AUTORIZZATI DALL'UFFICIO TECNICO.
4. E' VIETATO IL DEPOSITO STOCCAGGIO DI BOMBOLE PER LA SALDATURA NEI PIANI SEMINTERRATI
5. È VIETATO RECARSÌ IN LUOGHI E/O IMPIANTI DIVERSI DA QUELLI OVE È COMANDATO E SVOLGERE IL PROPRIO LAVORO;
6. E' VIETATO L'INGRESSO AI LOCALI DI RISONANZA MAGNETICA 1,5 T E A QUELLI SOTTOSTANTI SE NON PREVIAMENTE AUTORIZZATI
7. E' VIETATO L'INGRESSO AGLI AMBIENTI CONFINATI SE NON AUTORIZZATI FORMALMENTE
8. SONO VIETATE LE MOVIMENTAZIONI DI MERCI CON TRANSPALLET SU RAMPE E PIANI INCLINATI
9. IN ASST VIGE IL DIVIETO DI FUMO
10. E' VIETATO INGOMBRARE CON MATERIALI ECC. PASSAGGI PEDONALI O CARRAI LE VIA DI FUGA, SCALE , PORTE, USCITE DI SICUREZZA
11. EVITARE DI TOCCARE OGGETTI E STRUMENTI DEI QUALI NON SI CONOSCA L'USO E COMUNQUE SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE DEL REPARTO/SERVIZIO;
12. È VIETATO MANIPOLARE, SPOSTARE, APRIRE, VERSARE IL CONTENUTO DI CONTENITORI DI SOSTANZE CHIMICHE E/O FLUIDI BIOLOGICI EVENTUALMENTE PRESENTI NEGLI AMBIENTI SANITARI IN CUI LE DITTE SONO CHIAMATE AD OPERARE SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE DEL REPARTO E SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO;
13. E' VIETATO UTILIZZARE ATTREZZATURE MACCHINE DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA SE NON PREVIAMENTE AUTORIZZATI. I LOCALI PER LAVASCIUGA DEVONO ESSERE INDIVIDUATI PRELIMINARMENTE CON L'UFFICIO TECNICO
14. AVVISARE DEL PROPRIO ACCESSO IL RESPONSABILE DEL REPARTO/SERVIZIO IN CUI L'IMPRESA/LAVORATORE AUTONOMO DEVE OPERARE, COMUNICANDOGLI GLI INTERVENTI LAVORATIVI PREVISTI NEL LAVORO/SERVIZIO/FORNITURA ED GLI EVENTUALI RISCHI A TERZI CHE DA QUESTI POSSONO DERIVARE.
15. ACCERTARSI, DAL RESPONSABILE DEL REPARTO/SERVIZIO NEL QUALE DEVE OPERARE, SULLA NECESSITÀ DI INDOSSARE PARTICOLARI DPI E SULLA EVENTUALE PRESENZA DI RISCHI SPECIFICI E DI EVENTUALI PROCEDURE SPECIALI DI ACCESSO AL REPARTO/SERVIZIO STESSO;
16. IN CASO DI EMERGENZA ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE A TUTTE LE PROCEDURE IMPARTITE DAL PERSONALE PRESENTE E DAI PIANI DI EMERGENZA STABILITI E DALLE INDICAZIONI RPRESENTI NEL DUVRI
17. IL PREPOSTO O IL DIRIGENTE ASST NEL CASO RILEVI GRAVI SITUAZIONI DI RISCHIO O DI PERICOLO PER L'INCOLUMITA' DEI LAVORATORI PUO' ALLONTANARE IL LAVORATORE DELL'APPALTATORE CHE COMMITTE L'ABUSO, E DARNE SEGNALE AL DEC PREPOSTO ALL' APPALTO

MISURE RELATIVE ALLE EMERGENZE POSSIBILI incendio

Ogni lavoratore deve prendere attenta visione dei dispositivi di prevenzione e protezione antincendio (estintori, idranti, pulsanti di allarme ecc.) e delle norme di comportamento specifiche (indicazioni, planimetrie con percorsi di fuga e luoghi di ritrovo) del luogo in cui è chiamato ad operare.

SE SI SCOPRE UN PRINCIPIO DI INCENDIO

Ogni lavoratore che si accorge di un principio di incendio o di un pericolo in genere, è tenuto ad intervenire immediatamente con la seguente modalità:

avvertire immediatamente i lavoratori ASST presenti, se ciò non fosse possibile contattare da telefono interno i numeri di emergenza aziendali specificando: (2828 CF, 2080 Isocrate, 2700 CTO)

QUALE SIA L'EMERGENZA

CHI E DA DOVE SIA STA CHIAMANDO

ACCERTARSI DELLA COMPRENSIONE DEL MESSAGGIO

- Se il lavoratore è addestrato all'utilizzo estintore provvede al tentativo di spegnimento

SE SI E' COINVOLTI IN EMERGENZA INCENDIO

Seguire le indicazioni delle squadre addette alla gestione emergenza, se richiesto:

- fornire aiuto per lo spostamento ed evacuazione dei pazienti;
- contribuire a mantenere la calma, non correre, non urlare, evitare situazioni di panico; negli altri casi:
- uscire dal reparto seguendo le segnalazioni delle uscite di sicurezza e dirigersi verso il punto di raccolta indicato attendere istruzioni;
- è vietato ritornare negli ambienti in emergenza fino a comunicazione di cessato allarme.

Contaminazione biologica

MISURE DI EMERGENZA IN CASO DI RISCHIO BIOLOGICO: CONTATTO ACCIDENTALE CON MATERIALE CONTAMINATO

Misure immediate:

Lesioni percutanee in caso di puntura con aghi o ferita con strumenti contaminati da materiale biologico

1. provocare sanguinamento della lesione attraverso la spremitura della stessa; 2. lavare la ferita per 10 minuti con acqua e sapone e disinfettare (es. soluzione di iodio o composti di cloro 10%)

Contaminazione di mucose

1. sciacquare abbondantemente con acqua corrente per 10-15 minuti, senza sfregare, evitando l'uso di soluzioni, detergenti o disinfettanti.

Contaminazione di cute lesa

1. lavare abbondantemente con acqua corrente la zona interessata 2. disinfettare Dopo queste misure:

- avvisare immediatamente il proprio responsabile del reparto/servizio in cui si opera;
- rilavare dettagliatamente il luogo dove è avvenuto l'incidente e le modalità di accadimento,
- attenersi alle indicazioni del proprio responsabile per l'eventuale avvio della profilassi post esposizione.

Sversamento chimico

MISURE DI EMERGENZA IN CASO DI RISCHIO CHIMICO: SPANDIMENTO ACCIDENTALE DI SOSTANZE, PREPARATI O RIFIUTI CHIMICI Avvisare immediatamente il responsabile del reparto/servizio in cui si opera ed il proprio responsabile.

COS'E' IL DUVRI E COME FUNZIONA

Il DUVRI è un documento di tipo tecnico-operativo, allegato al contratto d'appalto, in cui, vengono definite le Misure di Prevenzione da attuare al fine di ridurre/eliminare i rischi da interferenza individuati, nonché la stima dei relativi costi.

In particolare il **DUVRI**, ha lo scopo di favorire la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.

Il DUVRI costituisce quindi lo strumento che traduce in termini operativi gli adempimenti previsti dalla normativa, attraverso l'organizzazione preventiva del coordinamento delle attività appaltate a terzi rispetto a quelle presenti

In particolare il DUVRI si articola come di seguito specificato:

1 FOGLIO INFORMATIVO PER LE IMPRESE E DEI LUOGHI RISCHIO SPECIFICO (art 26 comma 1 lett b) dettagliate informazioni sui rischi generali e sulle misure di sicurezza esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività

2 FOGLIO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE A PROCEDURA sintesi di informazione sulle procedure aziendali che regolano attività esposte a rischi particolari che saranno messe a disposizione del Fornitore per l'osservanza delle medesime

2 FOGLIO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE INTERFERENZE rappresenta la sezione più rappresentativa e significativa del documento, in quanto finalizzata all'identificazione e valutazione dei rischi da interferenza. Infatti tale sezione riporterà l'identificazione e descrizione, sulla base dell'organizzazione e pianificazione delle attività appaltate (cronoprogramma) e delle eventuali interferenze (temporali e logistiche), dei rischi da interferenza, delle relative misure di prevenzione e protezione da attuare al fine di eliminare/ridurre tali rischi.

4 CALCOLO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA INTERFERENTI

La giurisprudenza e la prassi hanno individuato due distinte categorie di “oneri di sicurezza”, distinguendo i costi relativi ai rischi c.d. da “interferenze”, da quelli connessi ai rischi dell'attività propria dell'appaltatore (c.d. “rischi propri”, o “costi di sicurezza aziendale”). I rischi da interferenze sono quelli derivanti dai contatti tra il personale, o l'utenza, del committente, e il personale dell'appaltatore, per la cui prevenzione la stazione appaltante deve elaborare il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze, **DUVRI**, quantificando i relativi costi, che devono essere espressamente indicati nella lex specialis, e non sono soggetti a ribasso in sede di gara. Gli oneri saranno calcolati relativamente:

- costo relativo alla formazione ed all'addestramento dei lavoratori impiegati;
- costo degli apprestamenti di sicurezza utilizzati;
- costi relativi ai mezzi di protezione collettiva;
- costi relativi a procedure di sicurezza;
- costo per lo sfasamento temporale dei lavori per evitare le interferenze

ALTRI COSTI DELLA SICUREZZA NON SPECIFICATI NEL DUVRI

I costi di sicurezza aziendale sono quantificabili solamente dal singolo concorrente, in rapporto alla sua offerta economica e alla sua specifica organizzazione, come avviene ad esempio negli appalti di fornitura senza installazione, salvo consegna nei luoghi di lavoro o nei cantieri e negli appalti di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione di prestazioni all'interno della stazione appaltante”.

FOGLIO INFORMATIVO PER LE IMPRESE E FORNITORI D'OPERA

1

Il Fornitore durante l'esecuzione dei lavori/servizi affidatigli, è tenuto ad osservare le misure di sicurezza di coordinamento contenute nel presente documento. Con l'accettazione del presente documento inserito nei documenti di gara, il Fornitore si rende responsabile ad osservare e far osservare ai lavoratori e ai subappaltatori le indicazioni di seguito riportate.

Per tutta la durata del lavoro il Fornitore dovrà garantire una copertura assicurativa per responsabilità civile verso tutti i danni che dovessero essere causati nell'espletamento dei lavori, compresi danni ambientali, biologici, infortuni, malattie professionali e qualsiasi altra evenienza legata all'attività svolta presso il committente.

Il personale impiegato dall'appaltatore dovrà astenersi dal compiere qualsiasi intervento che possa pregiudicare la sicurezza o determinare impatti negativi sull'ambiente e che comunque non sia stato preventivamente autorizzato dal delegato (DEC) del committente.

PERSONA INCARICATA DAL FORNITORE(delegato fornitore)

Il Fornitore deve individuare **almeno una persona competente incaricata di sovrintendere e coordinare** l'attività svolta dalle proprie maestranze al fine di garantire un efficace coordinamento con i referenti del Committente. Tale persona sarà garante per il Fornitore della puntuale applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi contenute nel presente DUVRI. Nel caso di appalti di lavori, servizi o forniture che possano interessare l'intera ASST (su più sedi), tale compito dovrà essere svolto da un numero sufficiente di persone con il ruolo di coordinatore come descritto.

PERSONA INCARICATA	RUOLO

PERSONA INCARICATA DAL COMMITTENTE(delegato committente)

Il committente individua la persona **competente incaricata di sovrintendere e coordinare l'attuazione** del DUVRI:

PERSONA INCARICATA	RUP/DEC

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice dovrà essere munito di tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. u corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, in assenza l'accesso agli stabili gestiti dall' ASST sarà vietato.

SUBAPPALTI

In materia del contratto di subappalto, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione al Committente si rammenta che al Fornitore spetterà l'obbligo di:

- verificare l'idoneità tecnico professionale delle ditte subappaltatrici;
- verificare il rispetto da parte dei subappaltatori degli obblighi previdenziali ed assicurativi come esplicitato in materia di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore DL 223/2006 art. 36-bis (nella produzione da parte del subappaltatore all'appaltatore di attestati recanti conferma del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali);
- verificare l'assolvimento da parte del subappaltatore degli obblighi connessi alle disposizioni legislative in materia di igiene e sicurezza del lavoro
- trasmettere i contenuti del presente documento, far rispettare le misure di sicurezza descritte.

Il Fornitore dovrà fornire al committente indicazioni riguardanti:

- il periodo di presenza della/e ditta/e in subappalto
- l'elenco dei lavori da effettuare affidati in subappalto
- l'organigramma della/e ditta/e in subappalto

Sarà cura del Fornitore inviare al subappaltante una copia del presente documento alle cui indicazioni quest'ultimo dovrà attenersi.

INFORTUNI OCCORSI AL FORNITORE

Gli infortuni occorsi ai lavoratori Ditte nell'ambito delle attività dovranno essere trasmessi al delegato committente per parere di competenza ,di seguito inviati al SPP aziendale.

L' ACCESSO ALLE STRUTTURE

L'accesso dei mezzi appartenenti al fornitore e ai subappaltatori all'interno delle proprietà dell'organizzazione è consentito dopo autorizzazione da parte del delegato committente , all'atto di stipulazione del contratto si ritiene utile che il fornitore consegni un elenco di targhe automezzi per le quali si chiede autorizzazione all'ingresso, l'accesso è comunque consentito nei limiti di velocità indicati (10 km/h max) e della viabilità interna come descritta dalla segnaletica sita in loco e dal regolamento aziendale dei parcheggi.

I mezzi dovranno stazionare e circolare in maniera tale da non creare intralcio alla viabilità o pericolo per le persone, durante la fermata /sosta è obbligatorio accertarsi che il mezzo sia assicurato contro spostamenti intempestivi (motore spento e freno a mano inserito). I mezzi in transito presso la sede CF nel corsello centrale dove sono presenti le UTA del blocco operatorio dovranno mantenere il motore spento in caso di sosta. Non posizionare gli automezzi in maniera tale da impedire l'utilizzo dei mezzi di emergenza (estintori, idranti...) od ostruire le uscite di sicurezza. Negli spazi interrati o seminterrati (sede di via Isocrate) non è consentito l'accesso e la sosta ad automezzi alimentati a gas GPL, a meno che non siano dotati di serbatoi e impianti specificatamente omologati.

Durante la sosta del veicolo dovrà essere posta indicazione visibile del nominativo del Fornitore e il numero telefonico da utilizzare in caso di emergenza. I transpallet utilizzati per lo scarico merci non potranno essere utilizzati sulle rampe di carico e scarico.

Gli ascensori e montacarichi dovranno essere utilizzati per il peso consentito. Il trasporto di merci o altro materiale ingombrante e pesante (macchine, attrezzature ecc) dovrà essere previamente autorizzato dal delegato committente. In caso di fermo ascensore richiedere assistenza tramite citofono o sistema di allarme presente in cabina, gli addetti alla manovra presenti in ASST a mano interverranno tempestivamente.

NORME DEDICATE AI TRASPORTATORI

I trasportatori dovranno agevolare l'ingresso dei mezzi di soccorso. L'automezzo parcheggiato temporaneamente dovrà riportare in posizione visibile il numero di telefono del conducente e il luogo della consegna/servizio dove essere rintracciato.

UTILITA' VARIE

I Fornitori che eseguono lavori insudicianti o per le quali lavorazioni vi sia contatto con materiale biologico/chimico dovranno fare richiesta al delegato committente di spogliatoi per il personale, è vietato occupare spazi o locali per alloggiare armadietti ed eventuali depositi.

Il fornitore potrà utilizzare la mensa aziendale secondo le procedure amministrative e sanitarie individuate dall'ASST la richiesta e le modalità di accesso saranno concordate con il delegato committente. Ugualmente i depositi necessari per lo stoccaggio di materiali dovranno essere autorizzati. I depositi dovranno inoltre all'ingresso un cartello indicante il Fornitore referente di quel deposito e la tipologia di materiale collocato. Le chiavi saranno messe a disposizione dal Servizio Tecnico aziendale. Gli spazi messi (spogliatoi, depositi) a disposizione dovranno essere mantenuti e riconsegnati in perfetto stato di pulizia ed efficienza.

La custodia delle merci e attrezzature collocate nei depositi autorizzati è a carico del Fornitore, è vietato collocare anche temporaneamente merci e attrezzature nei corridoi.

I lavoratori del Fornitore che per le loro attività indossino tute da lavoro dovranno, se operanti nei servizi sanitari, provvedere al mantenimento di idonea pulizia del vestiario. In caso l'operatore si presenti con abiti che denotino polveri o scarsa pulizia, il delegato o il preposto in loco possono negare l'accesso ai servizi sanitari. In casi particolari, a seconda del giudizio dei sanitari, potranno essere distribuiti per l'accesso camici monouso.

IL DIVIETO DI FUMO

In ospedale e nelle pertinenze esterne non appositamente segnalate, è vietato fumare. Si ricorda che all'interno dell'ASST sono collocati dispositivi per la rilevazione dei fumi e che l'eventuale allarme provocato dall'inosservanza del divieto, attiva le procedure di sicurezza aziendali. In caso di attivazione delle procedure causata da inottemperanza a tale divieto l'ASST si riserva il diritto di procedere contro i trasgressori. E' vietato l'uso e la somministrazione di bevande alcoliche durante l'orario di lavoro.

I PIANI DI EMERGENZA

L'ASST è dotata per ogni presidio di un piano di gestione delle emergenze contenente la pianificazione delle procedure di segnalazione e di estinzione degli incendi ed eventualmente di quelle per l'evacuazione. In caso di emergenza i lavoratori del Fornitore opportunamente informati sui contenuti dei piani in base alle necessità espresse nel piano, dovranno supportare i lavoratori aziendali. In ogni caso si ricorda che:

- in tutti i piani sono riportate le planimetrie di evacuazione riportanti le vie di esodo e i presidi antincendio
- è vietato l'uso degli ascensore durante le emergenze
- è vietato l'uso degli idranti
- è vietato fumare in tutti i piani degli edifici compreso i seminterrati, gli spogliatoi, i locali tecnici
- è vietato l'uso di fiamme libere

- è vietato l'abbandono di materiali di risulta di e rifiuti
- è vietato l'uso e il deposito di bombole per la saldatura ossido acetilenica nei seminterrati (solo autorizzati)
- è vietato lo stoccaggio di materiale infiammabile (presentare schede di sicurezza)

I corridoi e le vie di fuga dovranno essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza. I lavoratori del Fornitore dovranno essere qualificati come addetto antincendio DM 1998 secondo la classe di rischio del Fornitore, ulteriori integrazioni di formazione antincendio saranno richieste, se necessarie all'interno delle integrazioni costi da interferenza, compreso il numero dei lavoratori incaricati antincendio.

LE ATTREZZATURE DI LAVORO DEL FORNITORE

Il fornitore durante le attività oggetto di appalto dovrà utilizzare unicamente le proprie attrezzature di lavoro. Non potrà, in nessun caso fare uso delle officine, di scale di trabattelli, di mezzi elettrici o ad aria compressa, di gru, di paranchi, di sollevatori, di veicoli, di utensileria e di quant'altro sia di proprietà del committente.

Il Fornitore dovrà asseverare tramite compilazione del Registro delle attrezzature l'esistenza delle condizioni di sicurezza e integrità art. 70 cmmi 1,2,3 delle attrezzature utilizzate in ASST, come sopra descritte. Le attrezzature dovranno essere inserite in apposito registro delle attrezzature che sarà consegnato al delegato del committente, nel registro saranno inseriti oltre l'elenco matricola anche le registrazioni manutenzioni previste per ogni singola attrezzatura. Il Registro potrà essere consultato in qualsiasi momento dal Committente, particolare attrezzature tipo i lavasciuga dotati di batterie dovranno essere previamente autorizzate, compreso il locale dedicato alla loro ricarica. Le attrezzature di lavoro inserite nell'All. VII se presenti, TU dovranno essere soggette all'obbligo di verifica ATS/organismo notificato.

Il Registro delle attrezzature dovrà contenere i successivi campi:

ATTREZZATURA	MATRICOLA	CONFORMITA'	FORMAZ.ADDESTRAM.	MANUTENZIONI
		LIBRETTO/CE/ALL.V		DATE

DPI DEL FORNITORE

Il personale del fornitore dovrà essere dotato dei DPI eventualmente previsti per lo svolgimento della propria funzione. È cura del Fornitore e del suo delegato stesso vigilare sull'effettivo utilizzo dei DPI da parte del proprio personale.

LE SOSTANZE CHIMICHE DEL FORNITORE

Tutte le sostanze e chimiche e le relative schede di sicurezza utilizzate dal Fornitore dovranno essere trasmesse al delegato committente per le necessarie valutazioni, prima dell'inizio attività, compreso le eventuali modifiche utilizzo e sostanze.

FOGLIO INFORMATIVO PER LE IMPRESE E FORNITORI D'OPERA

1

Il Fornitore durante l'esecuzione dei lavori/servizi affidatigli, è tenuto ad osservare le misure di sicurezza di coordinamento contenute nel presente documento. Con l'accettazione del presente documento inserito nei documenti di gara, il Fornitore si rende responsabile ad osservare e far osservare ai lavoratori e ai subappaltatori le indicazioni di seguito riportate.

Per tutta la durata del lavoro il Fornitore dovrà garantire una copertura assicurativa per responsabilità civile verso tutti i danni che dovessero essere causati nell'espletamento dei lavori, compresi danni ambientali, biologici, infortuni, malattie professionali e qualsiasi altra evenienza legata all'attività svolta presso il committente.

Il personale impiegato dall'appaltatore dovrà astenersi dal compiere qualsiasi intervento che possa pregiudicare la sicurezza o determinare impatti negativi sull'ambiente e che comunque non sia stato preventivamente autorizzato dal delegato (DEC) del committente.

PERSONA INCARICATA DAL FORNITORE(delegato fornitore)

Il Fornitore deve individuare **almeno una persona competente incaricata di sovrintendere e coordinare** l'attività svolta dalle proprie maestranze al fine di garantire un efficace coordinamento con i referenti del Committente. Tale persona sarà garante per il Fornitore della puntuale applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi contenute nel presente DUVRI. Nel caso di appalti di lavori, servizi o forniture che possano interessare l'intera ASST (su più sedi), tale compito dovrà essere svolto da un numero sufficiente di persone con il ruolo di coordinatore come descritto.

PERSONA INCARICATA	RUOLO

PERSONA INCARICATA DAL COMMITTENTE(delegato committente)

Il committente individua la persona **competente incaricata di sovrintendere e coordinare l'attuazione** del DUVRI:

PERSONA INCARICATA	RUP/DEC

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice dovrà essere munito di tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. u corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, in assenza l'accesso agli stabili gestiti dall' ASST sarà vietato.

SUBAPPALTI

In materia del contratto di subappalto, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione al Committente si rammenta che al Fornitore spetterà l'obbligo di:

- verificare l'idoneità tecnico professionale delle ditte subappaltatrici;
- verificare il rispetto da parte dei subappaltatori degli obblighi previdenziali ed assicurativi come esplicitato in materia di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore DL 223/2006 art. 36-bis (nella produzione da parte del subappaltatore all'appaltatore di attestati recanti conferma del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali);
- verificare l'assolvimento da parte del subappaltatore degli obblighi connessi alle disposizioni legislative in materia di igiene e sicurezza del lavoro
- trasmettere i contenuti del presente documento, far rispettare le misure di sicurezza descritte.

Il Fornitore dovrà fornire al committente indicazioni riguardanti:

- il periodo di presenza della/e ditta/e in subappalto

- l'elenco dei lavori da effettuare affidati in subappalto
- l'organigramma della/e ditta/e in subappalto

Sarà cura del Fornitore inviare al subappaltante una copia del presente documento alle cui indicazioni quest'ultimo dovrà attenersi.

INFORTUNI OCCORSI AL FORNITORE

Gli infortuni occorsi ai lavoratori Ditte nell'ambito delle attività dovranno essere trasmessi al delegato committente per parere di competenza, di seguito inviati al SPP aziendale.

L' ACCESSO ALLE STRUTTURE

L'accesso dei mezzi appartenenti al fornitore e ai subappaltatori all'interno delle proprietà dell'organizzazione è consentito dopo autorizzazione da parte del delegato committente, all'atto di stipulazione del contratto si ritiene utile che il fornitore consegna un elenco di targhe automezzi per le quali si chiede autorizzazione all'ingresso, l'accesso è comunque consentito nei limiti di velocità indicati (10 km/h max) e della viabilità interna come descritta dalla segnaletica sita in loco e dal regolamento aziendale dei parcheggi.

I mezzi dovranno stazionare e circolare in maniera tale da non creare intralcio alla viabilità o pericolo per le persone, durante la fermata /sosta è obbligatorio accertarsi che il mezzo sia assicurato contro spostamenti intempestivi (motore spento e freno a mano inserito). I mezzi in transito presso la sede CF nel corsello centrale dove sono presenti le UTA del blocco operatorio dovranno mantenere il motore spento in caso di sosta. Non posizionare gli automezzi in maniera tale da impedire l'utilizzo dei mezzi di emergenza (estintori, idranti...) od ostruire le uscite di sicurezza. Negli spazi interrati o seminterrati (sede di via Isocrate) non è consentito l'accesso e la sosta ad automezzi alimentati a gas GPL, a meno che non siano dotati di serbatoi e impianti specificatamente omologati.

Durante la sosta del veicolo dovrà essere posta indicazione visibile del nominativo del Fornitore e il numero telefonico da utilizzare in caso di emergenza. I transpallet utilizzati per lo scarico merci non potranno essere utilizzati sulle rampe di carico e scarico.

Gli ascensori e montacarichi dovranno essere utilizzati per il peso consentito. Il trasporto di merci o altro materiale ingombrante e pesante (macchine, attrezzature ecc) dovrà essere previamente autorizzato dal delegato committente. In caso di fermo ascensore richiedere assistenza tramite citofono o sistema di allarme presente in cabina, gli addetti alla manovra presenti in ASST a mano interverranno tempestivamente.

UTILITA' VARIE

I Fornitori che eseguono lavori insudicianti o per le quali lavorazioni vi sia contatto con materiale biologico/chimico dovranno fare richiesta al delegato committente di spogliatoi per il personale, è vietato occupare spazi o locali per alloggiare armadietti ed eventuali depositi.

Il fornitore potrà utilizzare la mensa aziendale secondo le procedure amministrative e sanitarie individuate dall'ASST la richiesta e le modalità di accesso saranno concordate con il delegato committente. Ugualmente i depositi necessari per lo stoccaggio di materiali dovranno essere autorizzati. I depositi dovranno inoltre all'ingresso un cartello indicante il Fornitore referente di quel deposito e la tipologia di materiale collocato. Le chiavi saranno messe a disposizione dal Servizio Tecnico aziendale. Gli spazi messi (spogliatoi, depositi) a disposizione dovranno essere mantenuti e riconsegnati in perfetto stato di pulizia ed efficienza.

La custodia delle merci e attrezzature collocate nei depositi autorizzati è a carico del Fornitore, è vietato collocare anche temporaneamente merci e attrezzature nei corridoi.

I lavoratori del Fornitore che per le loro attività indossino tute da lavoro dovranno, se operanti nei servizi sanitari, provvedere al mantenimento di idonea pulizia del vestiario. In caso l'operatore si presenti con abiti che denotino polveri o scarsa pulizia, il delegato o il preposto in loco possono negare l'accesso ai servizi sanitari. In casi particolari, a seconda del giudizio dei sanitari, potranno essere distribuiti per l'accesso camici monouso.

IL DIVIETO DI FUMO

In ospedale e nelle pertinenze esterne non appositamente segnalate, è vietato fumare. Si ricorda che all'interno dell'ASST sono collocati dispositivi per la rilevazione dei fumi e che l'eventuale allarme provocato dall'inosservanza del divieto, attiva le procedure di sicurezza aziendali. In caso di attivazione delle procedure causata da inottemperanza a tale divieto l'ASST si riserva il diritto di procedere contro i trasgressori. E' vietato l'uso e la somministrazione di bevande alcoliche durante l'orario di lavoro.

I PIANI DI EMERGENZA

L'ASST è dotata per ogni presidio di un piano di gestione delle emergenze contenente la pianificazione delle procedure di segnalazione e di estinzione degli incendi ed eventualmente di quelle per l'evacuazione. In caso di emergenza i lavoratori del Fornitore opportunamente informati sui contenuti dei piani in base alle necessità espresse nel piano, dovranno supportare i lavoratori aziendali. In ogni caso si ricorda che:

- in tutti i piani sono riportate le planimetrie di evacuazione riportanti le vie di esodo e i presidi antincendio
- è vietato l'uso degli ascensori durante le emergenze
- è vietato l'uso degli idranti
- è vietato fumare in tutti i piani degli edifici compreso i seminterrati, gli spogliatoi, i locali tecnici
- è vietato l'uso di fiamme libere
- è vietato l'abbandono di materiali di risulta di e rifiuti
- è vietato l'uso e il deposito di bombole per la saldatura ossido acetilenica nei seminterrati (solo autorizzati)
- è vietato lo stoccaggio di materiale infiammabile (presentare schede di sicurezza)

I corridoi e le vie di fuga dovranno essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza. I lavoratori del Fornitore dovranno essere qualificati come addetto antincendio DM 1998 secondo la classe di rischio del Fornitore, ulteriori integrazioni di formazione antincendio saranno richieste, se necessarie all'interno delle integrazioni costi da interferenza, compreso il numero dei lavoratori incaricati antincendio.

LE ATTREZZATURE DI LAVORO DEL FORNITORE

Il fornitore durante le attività oggetto di appalto dovrà utilizzare unicamente le proprie attrezzature di lavoro. Non potrà, in nessun caso fare uso delle officine, di scale di trabattelli, di mezzi elettrici o ad aria compressa, di gru, di paranchi, di sollevatori, di veicoli, di utensileria e di quant'altro sia di proprietà del committente.

Il Fornitore dovrà asseverare tramite compilazione del Registro delle attrezzature l'esistenza delle condizioni di sicurezza e integrità art. 70 cmmi 1,2,3 delle attrezzature utilizzate in ASST, come sopra descritte. Le attrezzature dovranno essere inserite in apposito registro delle attrezzature che sarà consegnato al delegato del committente, nel registro saranno inseriti oltre l'elenco matricola anche le registrazioni manutenzioni previste per ogni singola attrezzatura. Il Registro potrà essere consultato in qualsiasi momento dal Committente, particolare attrezzature tipo i lavasciuga dotati di batterie dovranno essere previamente autorizzate, compreso il locale dedicato alla loro ricarica. Le attrezzature di lavoro inserite nell'All. VII se presenti, TU dovranno essere soggette all'obbligo di verifica ATS/organismo notificato.

Il Registro delle attrezzature dovrà contenere i successivi campi:

ATTREZZATURA	MATRICOLA	CONFORMITA'	FORMAZ.ADDESTRAM.	MANUTENZIONI
		LIBRETTO/CE/ALL.V		DATE

DPI DEL FORNITORE

Il personale del fornitore dovrà essere dotato dei DPI eventualmente previsti per lo svolgimento della propria funzione. È cura del Fornitore e del suo delegato stesso vigilare sull'effettivo utilizzo dei DPI da parte del proprio personale.

LE SOSTANZE CHIMICHE DEL FORNITORE

Tutte le sostanze e chimiche e le relative schede di sicurezza utilizzate dal Fornitore dovranno essere trasmesse al delegato committente per le necessarie valutazioni.

RISCHI PER LA SALUTE BIOLOGICO, CHIMICO, CAMPI ELETTROMAGNETICI, CANCEROGENI LE ATTIVITÀ SANITARIE

Tutte le attività di cura ospedaliera in modo particolare quelle inerenti l'assistenza sanitaria e chirurgica, le attività diagnostiche che necessitano apparati tecnologicamente avanzati, sono strutture organizzative complesse che necessitano, anche nell'approccio della valutazione dei rischi da interferenza, un livello di informazione di maggior dettaglio, al fine di evitare incertezze nel comportamento che possono causare danni, infortuni, anche a danno dei pazienti stessi. Si ritiene quindi necessario descrivere ed informare le Ditte sulle indicazioni di seguito riportate.

Tutti i lavori e i servizi presso i reparti a complessità organizzativa dovranno essere eseguiti secondo le regole specifiche aziendali, **in primo luogo dopo la richiesta e assenso del delegato del committente.**

LA RISONANZA MAGNETICA > 1,5 T

Presso la sede di CF sono presenti 2 apparecchiature di Risonanza magnetica con intensità di campo magnetico > 1,5 Tesla, l'intensità di campo determina specifiche misure di sicurezza per tutti i lavoratori che a vario titolo eseguono attività all'interno delle zone ad accesso controllato. La delimitazione delle zone controllate è segnalata da cartellonistica di avvertimento, alle zone controllate si accede solo su consenso dell'operatore tecnico di RM.

Altre zone controllate non direttamente dall'operatore di RM, ad esempio le zone sottostanti la RM sono delimitate da recinzione e segnaletica di avvertimento. All'interno delle zone controllate non è consentito l'uso delle comuni attrezzature ferromagnetiche (martelli, cacciaviti ecc) l'accesso alle zone è subordinato alla presentazione idoneità e formazione al delegato committente.

In ogni caso l'ingresso dei lavoratori delle Ditte, anche solo occasionale a detti locali è subordinato alla verifica dell'idoneità sanitaria da parte del Medico Responsabile RM e alla compilazione e acquisizione di un modulo di informazioni sui rischi da esposizione CEM.

I lavoratori incaricati dei lavori manutentivi e delle pulizie all'interno dei locali ad accesso controllato dovranno essere inseriti nel piano di sorveglianza sanitaria dal Medico Competente del Fornitore del servizio e dovranno essere formati sui rischi specifici da esposizione CEM e sul Regolamento di Sicurezza RM dell'ASST.

Tutti gli operatori con accesso di tipo continuativo come descritto, prima di accedere a qualsiasi attività all'interno dei locali di risonanza magnetica, dovranno essere sottoposti a visita medica di idoneità specifica, l'esito della visita e la relativa idoneità verranno comunicate alla stazione appaltante con apposito certificato. Gli stessi dovranno essere formati sulla procedura aziendale relativa alla RM e sui rischi derivanti i CEM.

I locali sottostanti le risonanze magnetiche sono delimitati con recinzione e segnaletica di avvertimento.

Non possono essere adibiti a lavorazioni nei locali ad accesso controllato:

- donne in gravidanza
- portatori di pace maker
- portatori di protesi dotate di circuiti elettronici
- portatori di clips vascolari
- portatori di preparati metallici intracranici (o comunque situati in prossimità di strutture anatomiche vitali) o schegge in materiale ferromagnetico.

Nei locali di RM è vietata l'introduzione di qualsiasi oggetto ferromagnetico.

I BLOCCHI OPERATORI

L'accesso ai blocchi operatori è consentito come stabilito dal Regolamento aziendale, dopo assenso da parte del Direttore Sanitario e del Caposala blocco operatorio. Prima di entrare nel blocco si dovranno indossare l'apposita divisa presenti negli spogliatoi, costituita da:

casacca e pantaloni, mascherina, copricapo, zoccoli di sala operatoria o copri scarpe, da utilizzare unicamente nel Blocco. All'ingresso in Sala Operatoria la mascherina dovrà essere indossata in modo da coprire bocca e naso.

Allo specialista di prodotto verranno forniti i DPI direttamente dal Coordinatore Infermieristico del Blocco Operatorio nel quale si trovano a esercitare che si assicura che i dispositivi forniti siano idonei e sufficienti. Gli Specialisti di prodotto sono tassativamente obbligati ad uscire dagli ambienti operatori al momento dell'utilizzo di apparecchiature che emettono radiazioni ionizzanti; Lo Specialista è tenuto ad osservare tutti i protocolli ASST anche in materia di radioprotezione, utilizzando i DPI/DPC che gli vengono messi a disposizione. In caso di evento infortunistico il personale autorizzato si impegna ad avvertire immediatamente il Dirigente e/o il Preposto per la messa in atto di eventuali azioni immediate. Il Dirigente e/o Preposto a sua volta informerà il Direttore del Dipartimento e la Direzione Medica di presidio.

I LABORATORI BIOSICUREZZA 2

I laboratori presenti in ASST sono definiti di Bio sicurezza Livello 2 questo significa che gli agenti biologici manipolati nei Laboratori sono inseriti nel Gruppo 2, art 75:

b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche

Tutte le attività presso i Laboratori chimico clinici sono soggette a coordinamento del Delegato, in particolare si informa che l'esistenza di molteplici fattori di rischio (biologico, chimico, emergenze) necessita di opportune misure di prevenzione, in particolare:

gli agenti chimici conservati sono segregati in appositi depositi accessibili al personale tecnico, ulteriori sostanze chimiche utilizzate quotidianamente sono collocate sui banchi di laboratorio su diretta sorveglianza dei tecnici, non è possibile alcuna manipolazione di dette sostanze da parte dei lavoratori ditte se non previamente autorizzati in base alle proprie competenze professionali. Eventuali spandimenti di sostanze chimiche e il rischio conseguente (irritativo, tossico, infiammabilità ecc) sono gestiti direttamente dal personale ASST in base alle specifiche della scheda di sicurezza del prodotto.

Il rischio biologico nei laboratori è rappresentato dall'esistenza di campioni biologici (tessuti, sangue, fluidi) soggetti ad indagine diagnostiche che normalmente vengono processati mediante l'utilizzo di attrezzature complesse di laboratorio (cappe, centrifughe ecc) i lavoratori del Fornitore se non previamente autorizzati in base alle proprie competenze professionali non possono manipolare campioni biologici. tutte le restrizioni e le informazioni specifiche sulle modalità delle attività che possono essere eseguite sono oggetto di coordinamento aziendale tramite Delegato.

In nessun caso gli operatori del servizio di pulizia dovranno essere addetti alla sanificazione e quant'altro delle apparecchiature biomedicali per l'esecuzione degli esami, delle cabine di sicurezza, dello strumentario di laboratorio, dei piani di lavoro, o di altra superficie sulla quale vi siano campioni biologici, fatta salva l'esplicita autorizzazione da parte del responsabile del laboratorio stesso.

E' vietato:

- introdurre le mani in cestini o sacchi per la raccolta dei rifiuti;
- raccogliere aghi o altro senza le dovute precauzioni; avvisare il personale di assistenza per evitare incidenti e per provvedere al corretto smaltimento;
- manipolare apparecchi o presidi a contatto con il paziente.

Il posizionamento in service di macchine da laboratorio è concordato preventivamente con il Servizio di Ingegneria Biomedica e il Servizio tecnico, la verifica degli allacciamenti è preliminare l'acquisizione della macchina, la valutazione e assenso all'installazione è stilata in apposito documento coordinato tra il Delegato e Ingegneria Clinica/Ufficio Tecnico. Il collaudo delle macchine prevede la formazione addestramento degli utilizzatori e la consegna delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati per il funzionamento macchina. Il posizionamento di macchine particolarmente pesanti (impronta >200 Kg) è subordinato all'assenso Ufficio tecnico.

L'ANATOMIA PATOLOGICA

Presso il servizio di anatomia patologica vengono utilizzati diversi composti chimici pericolosi in particolare la formaldeide che presenta caratteristiche di cancerogenicità. Per questo motivo qualsiasi attività lavorativa dovrà escludere un qualsiasi contatto inalatorio con tale sostanza chimica. Interventi sugli impianti di CDZ (bonifiche) manutenzione e verifiche tecniche sugli impianti e attrezzature (cappe, processori ecc) dovranno essere eseguiti con l'uso di mascherine protettive a carboni attivi FFP2.

LE DEGENZE

Tutte la attività presso le degenze sono soggette a coordinamento aziendale, come sopra riportato. L' accesso deve rispettare le condizioni di pulizia della divisa, le attività dovranno non arrecare disturbo ai degenti, anche per quanto riguarda il rumore e la presenza/rimozione delle polveri.

ALLESTIMENTO DI CANTIERI

Interventi che richiedano la segregazione temporanea di piccole aree dovranno essere opportunamente disciplinati mediante coordinamento con il Delegato. Le aree di lavoro dovranno essere segnalate e delimitate, dotate di percorso alternativo sicuro per gli utenti, attrezzature e materiali di cantiere dovranno essere collocati in modo tale da costituire intralcio. Il deposito anche solo temporaneo non potrà avvenire presso passaggi accessi, vie di fuga, in ogni caso i materiali dovranno essere allontanati al termine delle lavorazioni. Se gli interventi presuppongono l'apertura di botole, cavedi, sottopassaggi e simili, eventualmente posti nella zona sottostante i pavimenti, dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio o garantire la continua presenza di persone a presidio. Nel caso di impianti di sollevamento, sarà posizionata la necessaria segnaletica di sicurezza con il divieto di accesso alle aree e alle attrezzature oggetto di manutenzione. Tutte le attività manutentive e di installazione eseguite al di fuori dei locali tecnologici dovranno essere eseguite

con particolare cura per la presenza di attività di tipo sanitario; a tale riguardo le attività devono improntarsi alla massima pulizia ed ordine, ovvero massima cura deve essere posta nell'evitare la dispersione di polvere, nella custodia degli attrezzi di lavoro, nell'evitare l'ingombro dei percorsi con attrezzature cavi ecc. tutti i lavori saranno soggetti a coordinamento aziendale.

I rifiuti derivati dalla presenza di cantieri anche di manutenzione dovranno essere velocemente allontanati, il referente della Ditta procederà alla verifica dell'area di lavoro controllando che:

- Non siano stati accumulati materiali combustibili all'interno dei locali in quantità superiore a quanto autorizzato.
- Non siano state ostruite le vie di esodo e le uscite di emergenza.
- Non siano state bloccate in apertura le porte resistenti al fuoco se non interessate dalle attività legate all'appalto.

Nel caso di lavorazioni comportanti la diffusione e presenza di polveri si dovrà opportunamente provvedere alla segregazione dell'ambiente mediante teli di polietilene o altre barriere fisiche, in ogni caso e per la limitazione di eventuali contaminazioni da Aspergillus, in particolare a fine giornata lavorativa si dovranno rimuovere tutte le polveri eccedenti il cantiere o il confinamento con l'accortezza di non diffonderne il particolato. Le operazioni di pulizia e abbattimento dovranno essere condotte mediante acqua o a umido, in ogni caso cantieri in prossimità delle parti sanitarie ospedaliere dovranno essere confinati, ugualmente gli accessi ponteggi e rampe dovranno essere mantenuti, per quanto possibile, puliti a fine giornata. Si dovrà ugualmente prestare attenzione alla presenza di canali di ventilazione e se contaminati dalle polveri dovranno essere concordate a fine lavori le misure di ripristino e pulizia degli stessi. Nei casi previsti e per alcune lavorazioni polverose si dovranno identificare opportuni percorsi "puliti" a cura dei referenti contratto. Lavori soggetti a coordinamento aziendale.

FIBRE SOSTITUTIVE AMIANTO MMVF

Non risultano presenti in ASST manufatti contenenti amianto. Le fibre MMVFs, prodotte in sostituzione dell'amianto includono una larga varietà di prodotti inorganici fibrosi, usate in modo diffuso per l'isolamento termico e acustico, come rinforzo di materiali plastici; sono dotate di un'alta stabilità chimica e fisica, sono ininfiammabili e scarsamente attaccabili dall'umidità e dagli agenti chimici corrosivi. Per queste caratteristiche vengono ampiamente utilizzate nelle coibentazioni e gli isolamenti di impianti termici, forni per la cottura ad alte temperature. Le fibre possono essere catalogate per la loro proprietà di essere inalate e per la loro biopersistenza solo dopo analisi della composizione chimica e strutturale. Per determinare le misure di sicurezza nel caso della rimozione di importanti parti di coibentazione, occorre che il Fornitore provveda al campionamento delle stesse secondo la procedura di riferimento e la invia al Laboratorio certificato.

Ugualmente al fine di introdurre in ASST fibre con caratteristiche di rischio compatibile si richiede la presentazione al delegato della scheda tecnica delle fibre, per valutazione di merito come previsto dalla procedura.

PARTE QUARTA- LE ATTIVITA' SOGGETTE A PROCEDURA AZIENDALE E COORDINAMENTO

Sono presenti in ASST diverse procedure di sicurezza che regolano attività che comportano rischi specifici. Il Fornitore ugualmente dovrà rispettare i contenuti delle procedure previste per la propria attività. Le procedure attinenti il presente contratto di appalto sono:

REGOLAMENTO E VALUTAZIONE RISCHI PER L'ACCESSO AGLI AMBIENTI CONFINATI	
PREPARAZIONE TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE FARMACI ANTIBLASTICI	
MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI SCAFFALATURE SCALE CARRELLI ELEVATORI DEPOSITI	
PREVENZIONE RISCHIO BIOLOGICO	
SICUREZZA CUCINA UTILIZZO IN CONCESSIONE ART 72 TU TRATTORINO BIGA'	X
PROCEDURA FIBRE SOSTITUTIVE AMIANTO	
TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI INTERNO ESTERNO SPEDIZIONE IATA	
SICUREZZA SOSTANZE CHIMICHE IMMAGAZZINAMENTO	
UTILIZZO GAS MEDICALI O TECNICI BOMBOLE /DEWAR /STROLLER PERMESSO LAVORO A CALDO	
USO DEI LASER PROCEDURA SICUREZZA	
LAVORAZIONI IN QUOTA	
PROTOCOLLO VIDEOTERMINALI	

Le procedure contrassegnate (X) vengono consegnate prima dell'inizio dei lavori dal RUP/DEC appalto.

Tutte le lavorazioni che interessano attività regolamentate dalle Procedure sono soggette a coordinamento aziendale

LUOGHI CON MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA AGGIUNTIVE E SPECIFICHE

Nei successivi luoghi di lavoro

- **tutte le coperture degli edifici-LAVORI IN QUOTA**
- **i locali confinati art 66-LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI**

sono previste ulteriori e specifiche misure di sicurezza di seguito riportate.

LAVORI IN QUOTA

Per **lavori in quota** si intendono quelle attività definite dall' art 105 TU " *un'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile*". Sono pertanto regolate dalla seguente procedura:

- I lavori in quota sui tetti e su i piani con altezza > 2 m;
- I lavori relativi all'uso delle scale e dei tra battelli;
- I lavori relativi all'uso delle piattaforme elevabili.

Per l'esecuzione di lavori in quota, a completamento e richiamo delle norme di legge (vedi principi generali al Titolo IV Capo II del DLGS nr. 81/2008) si riportano alcune tra le principali disposizioni relative ai lavori in oggetto:

- Le opere provvisorie quali ponteggi od impalcature dovranno essere allestite a regola d'arte secondo quanto riportato dal libretto dell'attrezzatura ed essere proporzionate ed idonee allo scopo ed essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro.
- Le zone sottostanti alle impalcature od ai lavori in quota devono essere sbarrate e munite di cartelli indicatori che vietino il passaggio e facciano obbligo di uso del casco
- Non bisogna lasciar cadere, né tanto meno gettare, alcun oggetto al di sotto
- Le opere provvisorie andranno rimosse una volta cessato il loro utilizzo
- Le strutture provvisorie devono essere opportunamente segnalate se realizzate in posizioni poco visibili come nel caso, ad esempio, dietro angoli di edifici, nascoste da parti di impianti ecc.

PONTEGGI

L'installazione di ponteggi nell'ambito dell'ASST (TITOLO IV e non) è subordinato alla presentazione di:

- PiMUS redatto a cura del Datore di Lavoro dell'Impresa esecutrice da personale competente (contenuti minimi all. XXII TU)
- Progetto del ponteggio redatto da professionista abilitato per quelli con altezza > 20 m e per quelli per i quali nelle relazioni di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego.
- Degli allegati relativi al disegno esecutivo, del libretto autorizzazione ministeriale del ponteggio, dell'identificazione delle zone di stoccaggio e montaggio.

TRABATELLI

L'uso **estemporaneo ed urgente** dei trabatelli da parte di imprese esterne può essere **autorizzato**, previa acquisizione da parte del preposto di atto liberatorio di autocertificazione attestante l'idoneità dei lavoratori ai lavori in quota e la formazione relativa all'uso e montaggio dei tra battelli. Il trabatello dovrà essere montato secondo il libretto d'uso e ritornato completamente smontato.

SCALE E PIATTAFORME AEREE- NOLO A CALDO

Per l'effettuazione di lavori di manutenzione elettrica strutturale o di giardinaggio risulta indispensabile il nolo di piattaforme aeree. In tal caso in via preliminare all'atto contrattuale di dovranno verificare:

1. il datore di lavoro della PLE dovrà garantire la conformità della macchina
2. attestare il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza della macchina (rapporti di manutenzione degli ultimi 3 anni) all. VII D.lgs 81/2008
3. produrre la formazione specifica e addestramento del lavoratore incaricato all'utilizzo PLE (manovratore PLE)

L'ASST dovrà prevedere:

1. l'idoneità fisica alla mansione per lavori in quota dell'operatore

2. l'addestramento del (passeggero-PLE) da parte dell'operatore manovratore PLE

Il personale che effettua lavori in quota o su fune e il preposto che sovrintende gli stessi, è formato e aggiornato, i certificati di avvenuta formazione dovranno essere trasmessi al committente.

Per quanto riguarda lavori su tetti con uso di attrezzature anticaduta, funi, cestelli, linee di vita e piattaforme si fa riferimento a procedura specifica che viene allegata al DUVRI.

LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI-ATTIVITA SOGGETTA A PROCEDURA

Per l'esecuzione di lavori in ambienti confinati elencati:

- IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO RETE FOGNARIA MONOBLOCCO B
- CABINA IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO-CORTILE PCF
- CAMERA DI COMBUSTIONE CALDAIE PCF-ISOCRATE-CTO
- CORRIDOIO IMPIANTISTICO VENTILAZIONE CENTRO TRASFUSIONALE- MONOBLOCCO A
- LOCALE MACCHINA ASCENSORE MONTASCALE TAC2

L'Impresa che esegue lavori in ambienti confinati dovrà essere qualificata secondo i requisiti di seguito specificati al paragrafo (**qualificazione dell'impresa**). Il RUP contraente **dovrà prima di stipulare** il contratto verificare:

- I documenti di **qualificazione** dell'impresa;
- **L'idoneità tecnico professionale** dell'impresa secondo quanto stabilito dall' art 26 TU

Solo di seguito al positivo riscontro degli accertamenti previsti il RUP rende esecutivo il contratto d'appalto.

Per qualificazione dell'impresa si intende:

- presenza di personale, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro). Il preposto deve necessariamente possedere tale esperienza;
- attività di informazione e formazione di tutto il personale mirata alla conoscenza dei fattori di rischio propri dei lavori in ambienti sospetti di inquinamento e soggetta a verifica di apprendimento e aggiornamento; si fa presente che ciò vale anche per il datore di lavoro se impiegato per tali lavori;
- possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature di lavoro;
- addestramento di tutto il personale impiegato in tali attività, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente all'applicazione delle procedure di sicurezza.

E' necessario che il personale addetto a tale attività ex art 66 TU (imprese e lavoratori autonomi) o che a qualunque titolo debba operare entro un ambiente confinato e/o fornire assistenza dall'esterno, sia preventivamente formato informato ed addestrato dal Fornitore.

PARTE TERZA- INFORMAZIONE SUI RISCHI PRESENZI IN ASST

RISCHIO BIOLOGICO

il **contatto con agenti biologici** è sempre presente può essere contenuto mediante l'adozione di misure preventive descritte nel protocollo denominato "Precauzioni Standard" redatto dal CDC di Atlanta. E' importante ricordare che anche per gli operatori che non si occupano direttamente degli aspetti di cura del paziente esiste un rischio biologico di tipo generico che è presente nella quasi totalità degli ambienti di lavoro per la presenza ubiquitaria di microrganismi, in questo caso il rischio è controllabile mediante l'adozione delle comuni norme igieniche. Nei reparti, nei laboratori e nel blocco operatorio, e per la protezione stessa dei pazienti da agenti contaminanti, dove il rischio di contatto biologico è rappresentato da:

- contatto diretto con agente biologico (paziente, fluido biologico)

- contatto indiretto con agente biologico (oggetti, strumenti)
- contatto per via aerea e droplet con agente biologico (emissione di particelle impianti, pazienti)

occorrerà non solo adottare le comuni norme igieniche ma applicare le denominate “Procedure Standard” che esposte sinteticamente sottolineano l’obbligo di:

- **lavaggio delle mani** è riconosciuto come la più importante misura per ridurre il rischio di trasmissione di microrganismi da una persona all’altra o da una localizzazione all’altra nello stesso paziente.

le mani devono essere immediatamente lavate dopo aver toccato sangue, liquidi biologici, secrezioni, escrezioni e oggetti contaminati, anche se sono stati usati i guanti. Lavarsi le mani anche dopo aver rimosso i guanti e nel contatto tra un paziente e l’altro.

- **l’uso di idonei dispositivi di protezione (DPI)** correlati al tipo di esposizione presunta (guanti, mascherine, camici, ecc)

i guanti devono essere utilizzati qualora si venga a contatto con liquidi biologici, cute non integra, oggetti contaminati. Devono essere sostituiti durante procedure effettuate sullo stesso paziente, se si entra in contatto con materiale che può contenere un’alta concentrazione di microrganismi. Devono essere immediatamente rimossi dopo l’uso per evitare di inquinare oggetti e superfici ambientali. Devono essere rimossi prima di assistere un altro paziente.

Le mascherine e gli occhiali devono essere indossati per proteggere le mucose degli occhi, naso e bocca durante procedure ed attività di assistenza al paziente che possono dar luogo a schizzi o aerosol di sangue, liquidi biologici, secrezioni ed escrezioni.

I camici devono essere indossati per proteggere cute ed indumenti durante l’esecuzione di tecniche che possono determinare schizzi di sangue o di altro materiale biologico. Togliere i camici imbrattati non appena possibile e lavarsi le mani per evitare di trasferire microrganismi ad altri pazienti o all’ambiente.

- **decontaminazione e pulizia** di strumenti , attrezzature, sanificazione delle superfici ed ambienti secondo le procedure stabilite

adottare le procedure relative al rischio biologico presenti in ASST. I lavoratori esterni soggetti a rischio biologico sono inseriti nel piano di sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente.

BIOLOGICO REPARTI SANITARI

Il preposto del reparto in particolare avrà il compito di chiedere:

- osservanza, da parte del personale di assistenza, dell’applicazione delle precauzioni universali per la manipolazione e lo smaltimento dei rifiuti potenzialmente infetti nei modi e nei tempi previsti (corretto smaltimento di aghi e taglienti in contenitori rigidi..);
- controllo sistematico della adeguatezza ed osservanza delle corrette procedure in uso in reparto per quanto attiene la manipolazione dei campioni biologici;
- fornitura di informazioni sistematiche al personale delle ditte appaltanti in merito agli eventuali rischi di esposizione, soprattutto riguardo ai pazienti sottoposti a misure cautelative di isolamento.

MANIPOLAZIONE DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI

Il personale addetto alla movimentazione ed al trasporto al luogo di stoccaggio dei contenitori dei rifiuti ospedalieri non assimilabili agli urbani, sono esposti a rischio potenziale di contaminazioni biologiche in seguito a puntura, taglio o contatto accidentale con materiale biologico contenuto nei rifiuti, in seguito ad errate procedure di manipolazione. Per questo motivo è vietato:

- aprire i contenitori ed introdurre le mani, o capovolgere gli stessi con rischio di fuoriuscita del materiale contenuto;
- manipolare i contenitori senza avere indossato idonei guanti protettivi protezione meccanica forniti dal datore di lavoro

RITIRO BIANCHERIA E LAVANOLO

Al fine di minimizzare il rischio del personale addetto al ritiro biancheria di contatto accidentale con materiale biologico in seguito a puntura accidentale causata da presidi erroneamente smaltiti tra la biancheria si raccomanda di indossare guanti protettivi (meccanica) durante le operazioni di ritiro biancheria

- indossare idonea maschera FFP1 durante le operazioni di sfoderamento degli effetti lettereschi al fine di evitare ripetute esposizioni a polveri e lattice che si liberano nell’ambiente durante la manovra;
- indossare idonei guanti vinilici durante le operazioni di rifoderatura degli effetti lettereschi.

BONIFICA CANALI IMPIANTI-PRELIEVI LEGIONELLA

La bonifica dei canali CDZ dovrà essere eseguito di seguito a coordinamento aziendale, gli operatori addetti alla bonifica dovranno eseguire le attività secondo i protocolli AIISA e INAIL 2016. La sospensione e ripresa delle

attività aziendali è disciplinata dal coordinamento. Il **coordinatore incaricato DEC dovrà acquisire le opportune informazioni riguardo la presenza di lavoratori particolarmente sensibili alla poliesposizione chimica.**

I prelievi analitici dell'acqua per Legionella Pneumophila possono essere effettuati con l'utilizzo di semplici mascherine filtranti FFP1, in caso di contaminazione superiore alle 1000 UFC la mascherina dovrà essere di tipo FFP2.

IL RISCHIO CHIMICO

L'esposizione ad agenti chimici, per quanto riguarda il personale delle ditte appaltatrici, ed in particolare per il personale delle ditte impegnate nelle operazioni di pulizia, movimentazione dei rifiuti, manutenzione, si può considerare limitato all'esposizione a sostanze (detergenti/disinfettanti, solventi, ecc) impiegate per lo svolgimento delle attività in oggetto. Allo scopo di garantire la sicurezza nell'impiego di dette sostanze, ogni ditta appaltatrice dovrà procurare le schede di sicurezza di ogni prodotto utilizzato e provvedere all'informazione dei propri dipendenti in merito al corretto utilizzo delle sostanze e degli idonei DPI. **Si rammenta che sono assolutamente vietate le diluizioni/travasi di sostanze chimiche (detergenti, disinfettanti ecc) in contenitori non etichettati.**

Ogni agente chimico pericoloso è identificato da un'apposita scheda di sicurezza che ne definisce le caratteristiche chimiche e tossicologiche. Al fine di rendere evidente ed informare gli utilizzatori sulle proprietà intrinseche di pericolo, ogni sostanza è dotata di scheda di sicurezza conservata presso il Servizio utilizzatore e presso l'SPP, su ogni contenitore a titolo informativo è presente la segnaletica di avvertimento:



Presso i laboratori dove il numero delle sostanze chimiche è rappresentativo, le sostanze stesse sono collocate in appositi armadi compreso gli infiammabili, è fatto divieto a tutti i lavoratori in appalto alla manipolazione di qualsiasi agente chimico. Il dirigente e il preposto dei laboratori sono responsabili della conservazione delle schede di sicurezza e del rispetto del divieto.

Tutte le sostanze chimiche pericolose introdotte in ASST per una qualsiasi lavorazione, devono essere accompagnate dalla relativa scheda di sicurezza, la scheda di sicurezza deve essere trasmessa al RUP appalto. Nel caso i detergenti/disinfettanti debbano essere prontamente disponibili (ad.es. Carrelli) si richiede che gli stessi vengano al fine del loro utilizzo segregati in appositi armadi muniti di chiave. Il preposto alla conduzione dell'appalto dovrà accertarsi presso il personale a lui afferito della corretta gestione delle sostanze chimiche in uso.

Il travaso di rifiuti liquidi pericolosi deve essere compiuto con le precauzioni dettate dalla tipologia del rifiuto e secondo quanto previsto dalla relativa scheda di sicurezza. In particolare per quanto riguarda i liquidi di risulta dei laboratori si dovranno osservare le misure cautelative previste dal regolamento aziendale e secondo l'identificazione (CER) del rifiuto. Il deposito temporaneo dovrà essere mantenuto chiuso a fine lavorazioni in assenza del personale ad esso dedicato.

in caso di rovesciamento di contenitori, provette ecc., avvertire immediatamente il responsabile del reparto/servizio nel quale si sta operando;

non tentare di rimediare a qualsiasi incidente senza aver ricevuto specifiche istruzioni.

RISCHI PER LA SALUTE BIOLOGICO , CHIMICO, CAMPI ELETTROMAGNETICI, CANCEROGENI LE ATTIVITA SANITARIE

Tutte le attività di cura ospedaliera in modo particolare quelle inerenti l'assistenza sanitaria e chirurgica, le attività diagnostiche che necessitano apparati tecnologicamente avanzati, sono strutture organizzative complesse che necessitano, anche nell'approccio della valutazione dei rischi da interferenza, un livello di informazione di maggior dettaglio, al fine di evitare incertezze nel comportamento che possono causare danni, infortuni, anche a danno dei pazienti stessi. Si ritiene quindi necessario descrivere ed informare le Ditte sulle indicazioni di seguito riportate.

Tutti i lavori e i servizi presso i reparti a complessità organizzativa dovranno essere eseguiti secondo le regole specifiche aziendali, **in primo luogo dopo la richiesta e assenso del delegato del committente.**

RISCHI PER LA SALUTE RADIAZIONI IONIZZANTI NON IONIZZANTI

Sono definite radiazioni ionizzanti quelle in grado di ionizzare la materia ovvero di creare un'instabilità fisica a danno della cellula interessata dalla ionizzazione. Consiste nella separazione di uno o più elettroni che restano carichi positivamente, questa divisione mette a disposizione cariche elettriche per successive ricombinazioni e reazioni all'interno della materia irraggiata. Questa è l'origine del danno biologico prodotto dalle Radiazioni Ionizzanti: in conseguenza della ionizzazione prodotta dalla radiazione si generano all'interno delle cellule nuove molecole o frammenti di molecole molto aggressivi dal punto di vista biochimico, in grado di danneggiare irreparabilmente a livello molecolare le strutture responsabili della funzionalità delle cellule, o dell'integrità del patrimonio di informazione genetica.

Il rischio di esposizione è presente presso l'ASST sussiste in radiologia, TAC, nelle sale operatorie e, solo durante l'esecuzione di radiografie.

Per ciò che concerne gli apparecchi che emettono raggi X (apparecchi per radiografie, TAC), essi sono in grado di emettere radiazioni solo quando sono in funzione; quando sono spenti non rappresentano un pericolo per emissione di radiazioni. I locali dove normalmente avvengono indagini radiologiche sono schermati.

Per questo motivo i lavoratori che operano nei locali adiacenti gli apparecchi radiogeni anche in caso di attività radiologica da parte delle macchine, non sono esposti a rischio da esposizione radiazioni ionizzanti.

MISURE DI COORDINAMENTO D.Lgs 230/1995

I lavoratori del Fornitore che accedono alle zone dove vengono erogate radiazioni ionizzanti e che per la proprie specifiche **attività debbano essere presenti durante** l'emissione delle radiazioni dovranno essere soggetti a coordinamento specifico in materia D.Lgs 230/1995. In particolare se viene prevista esposizione per lavoratori classificati in categoria B, il Fornitore dovrà informare preventivamente la Fisica Sanitaria che provvederà ex art 63 D.Lgs 230/1995

Tabella.1 – Obblighi previsti dal DLgs 230/95 per gli esercenti nei confronti delle Ditte esterne

Dlgs 230/95 - Art. 63	
OBBLIGHI PER LAVORATORI AUTONOMI E/O DI IMPRESE ESTERNE	
lettera a)	assicurare per quanto di propria competenza il rispetto dei principi generali di radioprotezione e dei limiti di esposizione;
lettera b)	rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, alle mansioni cui essi sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche, delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne;
lettera c)	curare che vengano effettuate le valutazioni periodiche della dose individuale e che le relative registrazioni siano riportate nelle schede personali;
lettera d)	curare che i lavoratori vengano sottoposti alla sorveglianza medica e che i relativi giudizi di idoneità siano riportati nel documento sanitario personale
lettera e)	istituire per ogni lavoratore e consegnare al medesimo, prima di ogni prestazione, il libretto personale di radioprotezione ed assicurarsi della sua compilazione.
Lettera f)	adottare le misure necessarie affinché vengano registrate sul libretto individuale di radioprotezione le valutazioni di dose inerenti alla prestazione.

IMPIANTI ELETTRICI

Le ditte fornitrici di lavori/servizi/forniture che per lo svolgimento delle proprie attività utilizzano utensili o macchinari ad alimentazione elettrica, devono utilizzare solo apparecchiature conformi alle norme vigenti in materia, e provvedere alla loro corretta manutenzione. Per tutto ciò che attiene l'alimentazione delle apparecchiature elettriche, le imprese dovranno acquisire le necessarie informazioni dall'Ufficio Tecnico dell'Asst ed attenersi strettamente alle indicazioni dallo stesso fornite. Particolare attenzione va posta all'eventuale utilizzo di apparecchiature o utensili elettrici in prossimità di punti di erogazione gas medicali a motivo dell'aumentato rischio di incendio e/o esplosione; in questi casi è sempre necessario accertare che non sussistano dispersioni o situazioni di pericolo, chiedendo informazioni al responsabile del reparto/servizio in cui si opera.

Si raccomanda:

- non effettuare mai interventi e/o riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine se non si è in possesso di conoscenze specifiche o delle caratteristiche di professionalità previste dalla legislazione vigente e senza specifica autorizzazione;
- non effettuare operazioni di pulizia su macchine elettriche con detergenti liquidi nebulizzati o con strofinacci umidi, prima di avere disinsertito la spina di alimentazione elettrica;
- non utilizzare componenti elettrici non conformi alle norme; non usare apparecchiature elettriche non predisposte, in condizioni di rischio elettrico accresciuto (ad esempio: con le mani bagnate, su pavimenti bagnati o in ambienti umidi);
- non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, trapani, ecc.) abbandonate sulle vie di transito.

SICUREZZA ANTINCENDIO

Le seguenti osservazioni di carattere generale valgono sia per gli addetti interni che per tutto il personale esterno operante a qualsiasi titolo all'interno degli ambienti ospedalieri. Particolare attenzione viene posta al rischio di incendio nel normale svolgimento di tutte le attività sanitarie. In generale vengono adottate dall'Asst le misure di prevenzione (atte a limitare la possibilità di insorgenza dell'incendio) e le misure di protezione (atte a proteggere le persone in caso di incendio: impianti di rilevazione, impianti e dispositivi di spegnimento, definizione del piano di emergenza). Ai fini del contenimento del rischio di incendio le vie e le uscite di sicurezza devono essere lasciate sgombrare da qualsiasi tipo di materiali; i dispositivi antincendio devono essere correttamente ubicati ed in buono stato: ogni situazione ritenuta non idonea deve essere segnalata tempestivamente all'Ufficio Tecnico per le verifiche del caso. In caso di emergenza il comportamento che ogni lavoratore, operante a qualsiasi titolo all'interno degli ambienti ospedalieri, deve tenere, è riportato nei piani di emergenza.

DOCUMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO DEL SOGGETTO FORNITORE DI LAVORO/SERVIZIO/FORNITURA

Il soggetto fornitore di lavoro/servizio/fornitura, prima dell'avvio dei lavori affidati, dovrà predisporre la documentazione di seguito elencata. In caso di applicazione del titolo IV del D.Lvo 81/08 "Cantieri temporanei e mobili", la documentazione di seguito indicata è sostituita dal P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) di cui all'art. 89 comma 1. lett. h), che contiene le stesse informazioni:

- valutazione dei rischi apportati dalle lavorazioni all'organizzazione ASST
- specifiche e dettagliate proposte delle misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare le interferenze generate
- dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente DUVRI e di impegno a rispettarne le condizioni indicate
- elenco completo delle sostanze e preparati utilizzate, relative schede di sicurezza, informazioni date ai lavoratori esposti;
- mezzi/attrezzature disponibili e/o previsti per l'esecuzione dei lavori;
- documentazione della attività di formazione ed informazione rivolta al proprio personale

SERVIZIO RISTORAZIONE

INTERFERENZE SPECIFICHE L'APPALTO - COORDINAMENTO MISURE DI PREVENZIONE

- **SI RICHIEDE CHE TUTTI GLI OPERATORI ADDETTI AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SIANO FORMATI ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO DM 10.3.1998**
- **SI RICHIEDE CHE VENGANO EFFETTUATE CON CADENZA SEMESTRALE PROVE DI EVACUAZIONE PRESSO IL LOCALE CUCINA E CHE TALI PROVE VENGANO VERBALIZZATEE SUCCESSIVAMENTE INVIATE AL SSP ASST**
- **SI CHIEDE CHE CON CADENZA SEMESTRALE VENGANO EFFETTUATE ANALISI MICROBIOLOGICHE E CHIMICHE CHE ATTESTINO LA POTABILITA' DELL'ACQUA D.LGS 31/2001, AL PUNTO DI ARRIVO E DOPO LA FILTRAZIONE AL PUNTO EROGAZIONE**

INFORMAZIONI SINTETICHE SUL PIANO DI EMERGENZA AZIENDALE	SCHEDA EMERGENZE
TELEFONO PER EMERGENZA SEDE FERRARI 1 (tel. Interno)	2828

TELEFONO PER EMERGENZA SEDE ISOCRATE 19 (tel. Interno)	2080
TELEFONO PER EMERGENZA SEDE BIGNAMI 1 (tel. Interno)	2700
MISURE DI PREVENZIONE In tutti i piani dell'Azienda Ospedaliera sono presenti le planimetrie dei piani di evacuazione con l'indicazione dell'ubicazione estintori ,percorsi di esodo , la presenza degli ascensori antincendio. Le planimetrie ricordano il divieto assoluto di utilizzo degli ascensori (tranne quelli antincendio) in caso di emergenza incendio. E' importante ricordare a tutti i lavoratori esterni che i percorsi identificati per l'esodo dagli edifici dovranno essere mantenuti sgombri da cose e materiali. Non sarà possibile introdurre in Azienda, salvo approvazione esplicita da parte dell'Ufficio Tecnico materiali infiammabili (gas, liquidi ecc) . E' vietato inoltre abbandonare materiali di risulta nei locali seminterrati, interrati e nei locali tecnici. E' vietato impedire con fermi la chiusura delle porta tagliafuoco. In azienda è vietato fumare. COMPORTAMENTO DA ADOTTARE IN CASO DI PRINCIPIO DI INCENDIO In caso di principio di incendio il lavoratore esterno dovrà avvertire immediatamente i lavoratori aziendali se presenti, se ciò non fosse possibile dovrà contattare da telefono interno i numeri di emergenza aziendali indicati . I numeri aziendali emergenza possono essere eseguiti anche da cellulari. TELEFONATE AL CENTRO EMERGENZA In tal caso di dovranno fornire al ricevente la chiamata le indicazioni sul luogo oggetto dell'emergenza, sul tipo di emergenza e sul chiamante.	
Il lavoratore potrà se addestrato intervenire utilizzando l'estintore più vicino.	
COMPORTAMENTO DA ADOTTARE IN CASO DI EMERGENZA IN CORSO I lavoratori dovranno seguire le istruzioni del personale aziendale addestrato. Se richiesto aiutare il personale nell'evacuazione dei pazienti verso i luoghi sicuri. In ogni caso si dovranno allontanare dai luoghi in emergenza seguendo i percorsi indicati dai piani di evacuazione. E' vietato rientrare nei luoghi oggetto dell'emergenza.	
NORME DEDICATE AI TRASPORTATORI I trasportatori dovranno agevolare l'ingresso dei mezzi di soccorso. L'automezzo parcheggiato temporaneamente dovrà riportare in posizione visibile il numero di telefono del conducente e il luogo della consegna/servizio dove essere rintracciato.	

CALCOLO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA INTERFERENTI

4

Nel caso di varianti proposte in sede di gara, o di varianti in corso d'opera che richiedono la definizione o l'aggiornamento del presente Documento, sarà valutata dalla stazione appaltante la riquantificazione dei costi della sicurezza per le interferenze.

La stazione appaltante, nel valutare solo i rischi interferenziali qui evidenziati dal presente Documento, è tenuta a conteggiare gli stessi ed a sottrarli al confronto concorrenziale.

Il presente documento viene inviato dal RUP al Datore di Lavoro, lavoratore autonomo, addetto alla realizzazione dell'appalto che si impegna a fornire le informazioni presenti nel DUVRI ai lavoratori , d'aver preso completa d'aver visitato preliminarmente le aree di lavoro.

Il presente Documento dovrà essere costantemente aggiornato ed integrato a cura della stazione appaltante secondo le necessità che si evidenziano durante i lavori.

Gli oneri da interferenza verranno corrisposti dopo assolvimento degli adempimenti previsti dalla successiva tabella. Il DEC trasmetterà al RUP la documentazione comprovante l'esecuzione di quanto sotto descritto:

ONERI SICUREZZA INTERFERENZA APPALTO		
ONERI RICONOSCIUTI	DETTAGLIO	EURO

ONERI INTERFERENZA RICONOSCIUTI ALLA DITTA APPALTATRICE DIETRO PRESENTAZIONE AL RUP DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI:		
EFFETTUAZIONE DI PROVE DI ESERCITAZIONE PRESSO LA CUCINA CON SIMULAZIONE PRINCIPIO INCENDIO (SEMENTRALE)-PREDISPOSIZIONE PROCEDURA CONGIUNTA CON RSPP APPALTATORE	N. 2 ESERCITAZIONI (200,00 EURO X 2)	400,00
N. 1 RIUNIONE DI COORDINAMENTO DL-RSPP APPALTATORE E SOPRALLUOGO CONGIUNTO	N 1 INCONTRI CON RSPP AT 26 (200,00 EURO X 1)	200,00
ONERI INTERFERENZA RICONOSCIUTI	TOTALE	600,00

RSPP

Milano , 7 luglio 2020

Geom. Silvia Berti